

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1691

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CINQUE, CAPPELLI, PEZZATI, FIORET, FIORI PUBLIO,
MASTELLA, VECCHIARELLI, VERNOLA, SILVESTRI, CAT-
TANEI, ARTESE**

Presentata il 15 maggio 1980

Modifica dell'articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che riproduce l'articolo 49 della legge 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, prevede che:

« In occasione delle elezioni politiche, le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

Si deve in primo luogo osservare che le operazioni elettorali si svolgono nor-

malmente dal sabato pomeriggio (insediamento e costituzione del seggio elettorale) fino al lunedì notte (chiusura definitiva del seggio).

Ciò premesso c'è da considerare che per una ormai generalizzata distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, l'attività lavorativa è concentrata su 5 giorni (normalmente dal lunedì al venerdì) o al più si esaurisce nella mattinata del sabato; conseguentemente la perdita di retribuzione per il lavoratore interessato rimane circoscritta a quella afferente alla giornata di lunedì.

Deve però rilevarsi che le indennità forfettariamente determinate dal legislatore a favore degli addetti agli uffici elettorali sono di misura tale da coprire, nella generalità dei casi, il mancato guadagno.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per altro una rivalutazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali, è oggetto di un apposito disegno di legge (Camera, n. 1391) già approvato dall'altro ramo del Parlamento. In tale situazione il lavoratore subordinato verte ancora in una situazione di favore rispetto a altri cittadini chiamati a svolgere attività presso gli uffici elettorali (esempio: professionisti, artigiani, commercianti) cittadini per i quali certamente non si possono ipotizzare situazioni di presenze al lavoro « concentrate » nell'arco settimanale e pertanto tali da limitare perdite economiche per il distacco dall'attività tipica e per l'impegno in una diversa attività liberamente scelta.

Il mantenimento della norma in parola non appare più giustificato se si considera, da un lato l'accresciuta misura delle indennità a carico della pubblica amministrazione e dall'altro la perdita di retribuzione che, come si è ricordato, è circoscritta normalmente, ad un solo giorno ed è contenuta dalla percezione della sopra ricordata indennità. A ciò aggiungasi che il numero delle giornate di ferie e dei permessi retribuiti è talmente lievitato rispetto alle previsioni degli anni '50 da suggerire un riesame dell'intera problematica.

Conclusivamente, nell'articolo unico si propone di modificare la richiamata norma di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« In occasione delle elezioni politiche, le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati a adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, permessi non retribuiti, utili ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle funzioni anzidette ».